

**COMM. TRIB. PROVINCIALE BERGAMO - 141/01/2011**

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Pi. An. ricorre contro l'iscrizione di ipoteca sull'immobile di proprietà del ricorrente effettuata da Equitalia Esatri spa a norma dell'art.77 d.p.r. n.602/1973 in conseguenza del mancato pagamento di numerose cartelle specificate nell'elenco allegato alla comunicazione di iscrizione di ipoteca. Deduce i seguenti motivi: nullità della iscrizione di ipoteca perché non preceduta dalla notifica della intimazione di pagamento; nullità della notificazione delle prodromiche cartelle esattoriali perché effettuata a mezzo del servizio postale anziché mediante relata di notifica eseguita dai soggetti legittimati (ufficiali della riscossione, messi comunali e agenti della polizia municipale); violazione dell'obbligo di motivazione previsto dall'art.7 legge n.212/2000 e mancata allegazione della nota di iscrizione ipotecaria rilasciata dalla Agenzia del Territorio.

Equitalia Esatri spa si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso.

La Commissione osserva: l'iscrizione dell'ipoteca legale prevista dall'art.77 d.p.r. n.602/1973 ha come unico presupposto l'inutile decorso del termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartelle di pagamento; la previa notificazione dell'intimazione di pagamento stabilita dall'art. 50 comma 2 d.p.r. n. 602/1973 deve precedere l'inizio della espropriazione forzata la quale "si inizia con pignoramento" a norma dell'art. 491 c.p.c., e non con l'iscrizione di ipoteca che è atto costitutivo di un diritto reale di garanzia.

La legittimità della notificazione della cartella esattoriale a mezzo posta, con invio di raccomandata con avviso di ricevimento, quindi senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, è espressamente prevista dall'art. 26 comma 1 seconda parte d.p.r. 602/1973, con disposizione speciale la cui vigenza è stata espressamente fatta salva dall'art. 14 comma 1 legge 20.11.1982 n.890 recante "Notificazione degli atti a mezzo posta". In senso conforme si è costantemente espressa la giurisprudenza di legittimità ( da ultimo Cass. V n. 14327 del 19.6.2009, Rv608713). L'obbligo di motivazione previsto dall'art.7 comma 1 legge n.212/2000 ha riguardo agli atti discrezionali dell'Amministrazione finanziaria, mentre il contenuto degli atti emessi dal concessionario è diversamente disciplinato dal comma 2 dell'art. 7. Non sussiste alcun obbligo di allegare alla comunicazione di avvenuta iscrizione di ipoteca copia della nota di iscrizione ipotecaria, i cui estremi sono comunque riportati nella comunicazione stessa. Il ricorrente Pi. An. deve essere condannato al pagamento in favore di Equitalia Esatri Spa delle spese di giudizio che si liquidano in euro mille.

**p.q.m.**

respinge il ricorso. Condanna il ricorrente Pi. An. alla rifusione in favore di Equitalia Esatri Spa delle spese di giudizio che si liquidano in euro mille.